

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con la legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata approvata la delega al Governo per la riforma della contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata data attuazione alla delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;
- con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è stata integrata e aggiornata la disciplina dell’armonizzazione contabile e modificata la disciplina della parte seconda del Tuel, al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento;

Dato atto che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera radicale e profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo ai nuovi assetti;

- **Atteso** che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile rende necessario l’adeguamento del regolamento comunale di contabilità ai principi della riforma ed alle norme della parte II del Tuel, ampiamente modificate dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”*;
- l’art. 152, del medesimo decreto, il quale demanda al Regolamento di contabilità l’applicazione dei principi contabili con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le modalità organizzative di ciascun ente;

Vista e qui integralmente richiamata la precedente deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 30/05/2015 di approvazione del nuovo regolamento di contabilità comunale;

Ritenuto opportuno regolamentare il procedimento interno di programmazione come segue:

Articolo 24 bis

Procedura per la formazione e l’approvazione del bilancio di previsione

1. Il Responsabile del servizio finanziario avvia con propria disposizione il procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e stabilisce, compatibilmente con le scadenze di

legge, il termine entro il quale i Responsabili dei settori devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio per il triennio successivo.

2. Il Responsabile del servizio finanziario è tenuto alla verifica della veridicità e compatibilità delle proposte pervenute.

3. Sulla base dei dati raccolti il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario ed apporta, secondo le direttive della giunta comunale, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal Tuel nonché quelli annualmente imposti dalla disciplina sul pareggio di bilancio.

4. Dell'avvenuta predisposizione ed approvazione dei documenti contabili viene data tempestiva comunicazione al revisore contabile per il parere di competenza, di cui all'art. 239 – comma 1 del Tuel, che dovrà essere rilasciato entro i 7 (sette) giorni successivi.

5. Lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, viene quindi presentato ai consiglieri comunali entro il termine di 10 (dieci) giorni precedenti la data stabilita per l'approvazione del bilancio, anche allo scopo di consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

6. I Consiglieri comunali possono presentare emendamenti sullo schema di bilancio entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto deposito. Le proposte di emendamento presentate successivamente sono irricevibili.

7. Le proposte di emendamento, a pena di nullità, sono presentate in forma scritta e devono rispettare i principi generali in materia di bilancio. La presentazione avviene mediante deposito presso la segreteria comunale entro i termini di cui al comma 5.

8. Gli emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 162 del TUEL. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o gli interventi di spesa da diminuire. Vengono dichiarati decaduti dal consiglio gli emendamenti che propongono variazioni a codifiche di bilancio per le quali sia già stato approvato un emendamento.

9. Dell'avvenuto deposito delle proposte di emendamento al bilancio è data notizia ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

10. Qualora provvedimenti legislativi o ministeriali non spostassero la data, il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e, pertanto, lo schema adottato dalla Giunta entro il 15 novembre.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare, giusti i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa che qui hanno da intendersi integralmente richiamati, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Contabilità come qui di seguito espresso:

Articolo 24 bis

Procedura per la formazione e l'approvazione del bilancio di previsione

1. Il Responsabile del servizio finanziario avvia con propria disposizione il procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e stabilisce, compatibilmente con le scadenze di legge, il termine entro il quale i Responsabili dei settori devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio per il triennio successivo.
2. Il Responsabile del servizio finanziario è tenuto alla verifica della veridicità e compatibilità delle proposte pervenute.
3. Sulla base dei dati raccolti il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario ed apporta, secondo le direttive della giunta comunale, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal Tuel nonché quelli annualmente imposti dalla disciplina sul pareggio di bilancio.
4. Dell'avvenuta predisposizione ed approvazione dei documenti contabili viene data tempestiva comunicazione al revisore contabile per il parere di competenza, di cui all'art. 239 – comma 1 del Tuel, che dovrà essere rilasciato entro i 7 (sette) giorni successivi.
5. Lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, viene quindi presentato ai consiglieri comunali entro il termine di 10 (dieci) giorni precedenti la data stabilita per l'approvazione del bilancio, anche allo scopo di consentire la presentazione di eventuali emendamenti.
6. I Consiglieri comunali possono presentare emendamenti sullo schema di bilancio entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto deposito. Le proposte di emendamento presentate successivamente sono irricevibili.
7. Le proposte di emendamento, a pena di nullità, sono presentate in forma scritta e devono rispettare i principi generali in materia di bilancio. La presentazione avviene mediante deposito presso la segreteria comunale entro i termini di cui al comma 5.
8. Gli emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 162 del TUEL. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o gli interventi di spesa da diminuire. Vengono dichiarati decaduti dal consiglio gli emendamenti che propongono variazioni a codifiche di bilancio per le quali sia già stato approvato un emendamento.
9. Dell'avvenuto deposito delle proposte di emendamento al bilancio è data notizia ai consiglieri con l'avviso di convocazione.
10. Qualora provvedimenti legislativi o ministeriali non spostassero la data, il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e, pertanto, lo schema adottato dalla Giunta entro il 15 novembre.

Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi per quanto di competenza

Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale www.comune.revigliasco.asti.it il testo aggiornato.

Parere preventivo favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Regolarità Tecnica il Segretario Comunale dott. Vincenzo CARAFA

Regolarità Contabile rag. Antonella Gardino